



Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Freno alla regolamentazione)

Modifica del [data]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹,
decreta:

I

La legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002² è modificata come segue:

Art. 77a Freno alla regolamentazione

¹ Le leggi e i decreti federali sull'approvazione di trattati internazionali secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera se:

- a. comportano un aumento dei costi normativi per più di 10 000 imprese; o
- b. comportano un aumento dei costi normativi per oltre 100 milioni di franchi per la totalità delle imprese.

² I costi normativi includono i costi unici e i costi ricorrenti a carico delle imprese derivanti dagli obblighi di agire, tollerare o omettere.

³ Sono calcolati per un periodo di dieci anni tenendo conto degli sgravi indotti dalla regolamentazione.

⁴ Se i valori soglia di cui al capoverso 1 sono superati, il progetto deve contenere una clausola che lo subordina al freno alla regolamentazione.

Art. 81 cpv. 1^{ter}

¹ FF 2020 ...
² RS 171.10

^{1ter} I progetti che contengono una clausola sul freno alla regolamentazione secondo l'articolo 77a capoverso 4 richiedono nella votazione finale il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

Art. 141 cpv. 3

³ Nel messaggio concernente una legge federale o un decreto federale sull'approvazione di un trattato internazionale secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., in merito alle ripercussioni sull'economia il Consiglio federale precisa in particolare:

- a. per quante imprese l'atto normativo comporta un aumento dei costi normativi;
- b. a quanto ammonta nel complesso l'aumento dei costi normativi;
- c. se i valori soglia di cui all'articolo 77a sono superati;
- d. quali costi normativi supplementari, non stimabili in cifre, sono attesi per le imprese.

Art. 173 n. 8

8. Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

¹ Il Consiglio federale verifica cinque anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 77a, 81 capoverso 1^{ter} e 141 capoverso 3 (freno alla regolamentazione), se queste sono adeguate, efficaci ed economiche.

² Al termine della valutazione presenta un rapporto all'Assemblea federale e, se del caso, le sottopone proposte di miglioramento.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'articolo 159 capoverso 3 lettera d Cost. (freno alla regolamentazione) sarà stato approvato da Popolo e Cantoni.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.